



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

Art. 1 - Indizione elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà vengono indette ogni tre anni accademici con Decreto rettorale, affisso nell'Albo di Facoltà.
2. Il decreto rettorale indica:
 - a) il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Facoltà;
 - c) i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
 - d) i requisiti richiesti per l'elettorato passivo;
 - e) il calendario delle votazioni.

Art. 2 - Commissione elettorale.

1. Con determina del Direttore Amministrativo si costituisce la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due componenti del personale tecnico-amministrativo, uno dei quali, designato dal Presidente, assumerà le funzioni di segretario. Spetta alla Commissione elettorale la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento di queste.

Art. 3 - Seggi elettorali.

1. Il Direttore Amministrativo costituisce con propria Determina direttoriale almeno un seggio per ciascuna delle sedi dell'Ateneo, presso le quali siano attivati corsi di studio.
2. Il seggio si compone del Presidente e di tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
3. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 4 - Elettorato attivo.

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore e che appartengano alla Facoltà per la quale sono chiamati a votare.
2. L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso la Commissione elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo.

Sono eleggibili quali rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà tutti i ricercatori che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore e che appartengano alla Facoltà per la quale sono chiamati a votare.

Art. 6 - Tempo e luogo delle votazioni.

1. Le votazioni si svolgono nel giorno feriale indicato nel Decreto di indizione di cui all'art. 1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 09.30 alle ore 17.30 del giorno fissato per le votazioni.
2. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
3. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso ne deve essere sigillato al termine della giornata.

Art. 7 - Preferenze.

1. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per non più di un nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio.

1. terminate le operazioni di voto, il seggio procede allo scrutinio.
2. I risultati sono trascritti a verbale, firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Il verbale con i risultati delle votazioni e l'elenco degli aventi diritto al voto, corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede, dovrà essere immediatamente inviato alla Commissione elettorale a conclusione dello scrutinio.

Art. 9 - Nullità delle schede e dei voti delle preferenze.

1. E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio, o manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.
2. Sono nulle le preferenze espresse per un nominativo non facente parte dei ricercatori che, alla data delle elezioni, abbiano la qualifica di ricercatore.

Art. 10 - Eletti.

1. L'individuazione degli eletti è determinata dal numero dei voti da ciascuno riportati.
2. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, al più anziano di età.
3. Nei casi di decadenza o di dimissione di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti.
4. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
5. Gli eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Art. 11 - Proclamazione dei risultati.

1. La Commissione elettorale, sulla base del verbale di cui all'art. 8, proclama i risultati delle elezioni mediante la loro affissione all'Albo di Facoltà.
2. Contro il verbale della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla sua affissione.
3. Trascorso detto termine, sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico relativamente ai ricorsi presentati, il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato mediante affissione all'Albo di Facoltà e notificato agli interessati.

Art. 12 - Inizio del mandato.

1. Gli eletti assumono le loro funzioni dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina.

Art. 13 - Disposizioni di attuazione suppletiva.

1. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Rettore e il Direttore Amministrativo possono emanare istruzioni vincolanti per la Commissione elettorale e i componenti dei seggi.